



CITTÀ DI
GIOVINAZZO

Ordinanza n. 27 del 25/06/2021

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 28.06.2021 AL 19.09.2021.

IL SINDACO

Premesso che da giugno a settembre 2021, in Giovinazzo, si svolgeranno una serie di manifestazioni dislocate in vari punti del centro abitato, per le quali si prevede uno straordinario afflusso di residenti e turisti;

Premesso, altresì, che nei mesi estivi, in concomitanza con gli eventi civili e religiosi (pur in forma ridotta per l'anno 2021 a seguito delle disposizioni nazionali e locali di contenimento del rischio di contagio da Covid-19) si registra ogni anno un aumento considerevole di presenze sul territorio comunale anche in considerazione del "rientro" per il periodo estivo di cittadini emigrati nonché di turisti provenienti dai Comuni limitrofi;

Considerato che tali manifestazioni sono destinate a richiamare un notevole afflusso di persone e che la tipologia delle iniziative, unitamente al clima estivo favorevole, produrrà una notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e presenza diffusa di pubblico su strade e piazze dei luoghi di svolgimento di queste, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

Considerata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande ed alimenti di vetro e lattine di alluminio e, in particolare, l'eventuale lancio dei medesimi ai danni dei cittadini e passanti in genere, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia dell'area interessata al termine delle manifestazioni pubbliche;

Preso atto di quanto emerso in altre realtà nazionali e locali in occasione di recenti manifestazioni pubbliche e valutata la necessità di adottare provvedimenti al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

Richiamata la nota del 7 Giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, con la quale, tra l'altro, si invitavano le Pubbliche Amministrazioni a valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati a vietare la somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, come stabilito dall'art. 689 C.P., e il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'art. 14 ter della legge n. 125/2001, disponga, dalle ore 21:00 alle ore 06.00 di ciascun giorno dal 28.06.2021 al 19.09.2021, il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi operanti nel territorio di Giovinazzo, compresi gli esercizi di vendita tramite distributori automatici c.d. "H24";

Ritenuto, necessario, altresì, estendere tale divieto anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante, alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all'interno del territorio comunale, alle associazioni e ai soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni o eventi nel territorio comunale, nonché a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso i distributori automatici, di consumare bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito sull'intero territorio comunale;

Considerato che:

- la situazione di fatto che, potenzialmente, potrebbe crearsi nell'abitato di Giovinazzo, comporta la necessità di un intervento immediato da parte di questa P.A. al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione, anche al fine di prevenire situazioni di emergenza e di urgenza che potrebbero verificarsi soprattutto durante gli eventi e/o manifestazioni estive;



- vi è l'urgenza di provvedere a causa della potenziale situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- l'interesse pubblico, costituito dalla necessità di tutelare l'integrità fisica della popolazione, se non tutelato immediatamente potrebbe essere irrimediabilmente compromesso;
- l'intervento disposto con la presente ordinanza si rappresenta come inevitabile, vista l'impossibilità di ricorrere ai mezzi ordinari messi a disposizione dell'ordinamento giuridico;
- la presente ordinanza spiega i suoi effetti solo dalle ore 21:00 alle ore 06.00 di ciascun giorno a partire dal 28.06.2021 sino al 19.09.2021;
- la presente ordinanza è caratterizzata dalla proporzionalità dell'intervento disposto, tenendo debitamente in considerazione il sacrificio, anche in via astratta, imposto ad uno o più singoli ed eventualmente contrapposto all'interesse collettivo;

Ritenuto, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata;

Ritenuto, altresì, che l'emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell'integrità fisica della popolazione e, dall'altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare:

- L'art. 54, come novellato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con legge 18/04/2017, n. 48 e, specificatamente i commi 4 e 4 bis, ai sensi dei quali: “ (4) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (4-bis). I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;
- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;
- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili ed urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;

Dato atto che della presente ordinanza, in data 23/06/2021, con nota n. 10808, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.;

Visto l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n.125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Polizia Locale;

Visto l'art. 54 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Informati il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa,

- agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari nonché alle attività di vendita bevande ed alimenti mediante distributori automatici c.d. “H24” e alle associazioni e/o soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni o eventi autorizzati, operanti all'interno del territorio comunale, il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine, prevedendo in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;



- il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso i distributori automatici, di consumare bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro e similari sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito;
- l'efficacia del presente provvedimento è limitata all'intero territorio comunale **dalle ore 21:00 alle ore 06.00** di ciascun giorno a partire **dal 28.06.2021 sino al 19.09.2021**.

AVVERTE

- che le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e con la sanzione accessoria, per le attività economiche, della chiusura immediata per la durata di 24 ore con decorrenza dall'orario di accertamento. L'inosservanza della sanzione accessoria sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p. In caso di reiterazione della violazione sarà disposta la sospensione dell'attività economica per un periodo di tre giorni. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza.
- che le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa.

TRASMETTE

- La presente ordinanza, per l'osservanza, alla Stazione Carabinieri di Giovinazzo ed al Comando della Polizia Locale.
- La presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, alla Questura ed al Comando Provinciale Guardia di Finanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Giovinazzo.

INFORMA

- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Giovinazzo.

Dalla Residenza Municipale, 25 giugno 2021



IL SINDACO
Tommaso DEPALMA